



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 267/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RECANATI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 7 maggio 2014 (prot. n. 22137) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche trasmetteva all'Autorità la richiesta di controdeduzioni inviata al Comune di Recanati (MC) a seguito della denuncia

presentata in data 6 maggio 2014 dall'Avv. Sabrina Bertini per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte dell'amministrazione comunale di Recanati. In particolare, la segnalante denuncia la partecipazione del Sindaco di suddetto Comune, candidato alle prossime elezioni amministrative, a diverse iniziative e manifestazioni organizzate dall'ente stesso nel periodo fra il 25 aprile 2014 e il 18 maggio 2014. In particolare la segnalante elencava eventi organizzati dal Comune (celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio, intitolazione di una piazza), e manifestazioni organizzate da privati. La denunciante evidenziava altresì la presenza, sulla pagina iniziale del sito istituzionale del Comune, di una pubblicazione intitolata "Speciale 2009-2013", quale supplemento al periodico "Il Comune di Recanati", contenente un resoconto dell'attività dell'Amministrazione uscente nel quinquennio di consiliatura appena terminato. La segnalante lamentava infine l'affissione di manifesti elettorali raffiguranti il Sindaco uscente con la fascia tricolore rappresentante la carica ricoperta;

VISTA la nota del 15 maggio 2014 (prot. n. 24750) con la quale il Com.re.com. Marche trasmetteva, unitamente alla documentazione istruttoria acquisita, la relazione finale sugli esiti del citato procedimento, confermando il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Recanati. In particolare, il competente Co.re.com. riteneva le iniziative segnalate riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale, come disciplinate dalla legge n. 150/2000, sebbene, per alcune esse, abbia rilevato l'improcedibilità per la tardiva presentazione dell'esposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 1, della delibera n. 139/14/CONS. Con riferimento all'affissione dei manifesti raffiguranti il Sindaco con la fascia tricolore, infine, il Co.re.com. Marche dichiarava la propria incompetenza;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria dell'8 maggio 2014 con cui il Vicesegretario generale del Comune di Recanati ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- Il periodico del Comune di Recanati ed il relativo allegato "Speciale 2009-2013" è stato realizzato prima della vigenza del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000 (10 aprile 2014) e consegnato alle Poste Italiane il giorno 9 aprile 2014;
- a partire dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Comune di Recanati ha sospeso tutte le forme di comunicazione istituzionale ad eccezione di quella riferita alle celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio, effettuata nelle forme specificamente autorizzate dall'Autorità con parere del 10 aprile 2014 (prot. n. 16833),

- le ulteriori manifestazioni pubbliche riportate in segnalazione sono state organizzate da soggetti privati e la partecipazione del Sindaco alle stesse è avvenuta ai solo fini istituzionali;
- con riferimento all'affissione di manifesti elettorali raffiguranti il Sindaco uscente con la fascia tricolore, il Comune ritiene che la fattispecie sia da qualificare come forma di propaganda diretta, non disciplinata dalla legge n. 28/2000, e che pertanto esuli dalla competenza dell'Autorità. Il Comune chiarisce peraltro che la fascia tricolore utilizzata non presenta i requisiti richiesti dall'art. 50 del Testo Unico degli enti locali (decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) quale segno distintivo del Sindaco (stemma della Repubblica e stemma del Comune);

ESAMINATA l'ulteriore documentazione istruttoria prodotta, dalla quale risulta che la pubblicizzazione delle manifestazioni pubbliche organizzate per le celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio reca unicamente il simbolo della Repubblica Italiana, conformemente a quanto indicato nel parere rilasciato dall'Autorità in data 10 maggio 2014;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di*

modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che la pubblicizzazione delle manifestazioni pubbliche organizzate per le celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio reca unicamente il simbolo della Repubblica Italiana, conformemente a quanto indicato nel parere rilasciato dall'Autorità in data 10 maggio 2014;

RITENUTO che l'affissione di manifesti per la propaganda elettorale esula dall'ambito di applicazione della legge n. 28/2000;

RITENUTO che la pubblicazione denominata "Speciale 2009-2013" quale supplemento del periodico "Il Comune di Recanati", diffusa mediante il sito istituzionale del Comune di Recanati e in forma cartacea, integra una ipotesi di comunicazione istituzionale ai sensi del citato art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000, in quanto finalizzata a promuovere l'immagine dell'Amministrazione attraverso strumenti di comunicazione di cui l'Ente stesso risulta essere titolare;

RILEVATO che la diffusione della citata pubblicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la realizzazione in formato cartaceo, la distribuzione e la diffusione sul sito istituzionale sono avvenuti in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee (18 marzo 2014), e precisamente a partire dal 10 aprile 2014;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto il resoconto dell'attività dell'Amministrazione uscente nel quinquennio di consiliatura appena terminato ben avrebbe potuto essere pubblicizzato in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, esso risulta implicitamente escluso dalla diffusione sulla *home page* del sito istituzionale del Comune di Recanati;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Recanati (MC), di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Recanati (MC) ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani